Anno VI - 1853 - N. 138

L'OPINIONE

Sabbato 21 maggio

Torino	Anno L. 40	Semestre L. 21	Trimestre L. 12
Provincie	id. » 44	id. » 24	id. » 13
Svizzera e Toscana	id. » 54	id. » 30	id. » 16
Francia	id. » 58	id. » 32	id. » 17
Belgio ed altri Stati	id. » 60	id. » 34	id. » 18

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli, N. 13, secondo cortile, piano terreno.

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche.
Le lettere, i richiami, ecc. debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'*Opinione*.
Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. — Annunzi, cent. 25 per linea. — Prezzo per ogni copia cent. 25.

TORINO 20 MAGGIO

1821 E 1853

Siamo in debito di una risposta a diversi giornali austriaci più o meno officiali, ma principalmente alla *Gazzetta di Vienna* ed al *Corriere Italiano*. Essi parlando dei sequestri coi quali furono colpiti i beni degli emigrati del regno lombardo-veneto, vorrebbero trovare una difesa a sì iniqua misura nell'esempio del Piemonte, il quale, secondo la loro asserzione, nel 1821 non solo sequestrava, ma confiscava le sostanze dei delinquenti politici, e ne deducono quindi argomento per lodare la mitezza del gabinetto viennese attuale. Noi intendiamo dimostrare come quest'esempio sia affatto fuori di luogo; ed a combattere poi le false deduzioni di quei difensori dell'arbitrio, faremo qualche cosa di più, e sceglieremo le armi che ci sono necessarie, in casa dell'Austria medesima.

Anzi tutto il giornale del sig. Bach non sa certamente che in Piemonte le condanne del 1821 erano state pronunziate da una delegazione composta di *personaggi legali* e *militari* e che doveva giudicare collegialmente in *numero non minore di sette*. Ignora pure che fra i personaggi componenti quel consesso entravano i due presidenti del senato di Torino, il presidente del senato di Genova ed uno dei funzionari della regia camera dei conti. Possono essi trovare qualche cosa che nel regime attuale della Lombardia rassomigli a quella delegazione, stabilita colle patenti 26 aprile 1821, pubblicate dal luogotenente generale cav. Thaon di Revel? No, certamente, ma procediamo innanzi.

La succitata regia delegazione con decreto 4 maggio 1821 ordinava che si procedesse *a tenore delle regie patenti all'annotazione de'beni* dei colpevoli, i quali venivano *nominalmente* designati; le regie patenti, è vero, parlavano di confisca, ma, oltrecchè questa era pronunziata da formali giudizii, in fatto, non fu mai applicata e si limitò ad un sequestro talmente mite, che, consenziente l'autorità, l'amministrazione de'patrimonii dei rei fu lasciata ai parenti più prossimi, e vennero consentiti assegni alimentari agli assenti, ed accordato persino a carico del regio tesoro, il pagamento di una provvisoria alimentazione di L. 50 al mese agli ufficiali destituiti per partecipazione alla rivolta!

Chiediamo anche qui ai giornali viennesi, se vi è possibilità di confronto? Il governo militare austriaco, senza preventivo giudizio regolare, colpisce in massa un'emigrazione che sospetta rea di un atto assurdo ed inusato, e punisce con essa i figli, le mogli e parenti.

Nel 1821 il governo piemontese stimò opportuno di reprimere un movimento rivoluzionario, ma lo fece secondo le leggi certamente severe, che in allora erano in vigore, ma non al di là delle leggi; e nella pratica poi cercò attenuarne le conseguenze, cambiando la confisca in sequestro, e il sequestro in amministrazione confidata ai parenti del condannato. E più tardi restituì a ciascuno il fatto proprio, nè mai ebbe il ladro e feroce pensiero d'imitare le orde dei barbari, che pagavano le loro armate col saccheggio delle città e il bottino de'vinti.

Ma ciò non basta al nostro assunto: vogliamo coi fatti dimostrare come l'Austria nella sua cieca bile abbia persino dimenticato le tradizioni della sua politica, di quella politica che faceva fondamento precipuo di governo sul rispetto alle leggi. Prenderemo per questo esame la stessa epoca del 1821; che fece in allora il governo austriaco? Abdicò forse la propria azione in mano de'caporali? Drizzò forse la forca a Piazza Castello e sul campo di Belfiore? Confiscò forse i beni dei condannati? Condannò forse senza una previa sentenza giudiziaria? Pagò forse le truppe coi redditi di gente o innocente o non regolarmente giudicata? Furono istituite commissioni di prima e seconda istanza; le loro sentenze furono approvate dal senato di Verona, parte del supremo tribunale di giustizia; e la pena capitale non fu eseguita per alcuno; le sostanze vennero poste sotto sequestro, ma amministrate nelle forme regolari, ritornarono ai loro proprietarii od eredi col cumulo degli avanzi.

Il ministro Bach nelle istruzioni pubblicate dal maresciallo Radetzky dichiarò *a priori* invalidi tutti i contratti fatti dal 1847 in poi; al tempo di Francesco e di Metternich (chi avrebbe detto che si dovessero citare ancora que' tempi!) non solo non si annullarono le convenzioni particolari, ma si spinse l'ossequio alla legge sino a permettere che il conte Confalonieri detenuto da molti mesi, fatto conscio che stava per pronunciarsi contro di lui la pena capitale, potesse far donazione de' suoi possessi alla propria moglie; l'atto fu rogato nelle carceri alla presenza dello stesso giudice inquirente. Così è: ai tempi di Francesco e Metternich v'era un governo civile severo, inesorabile nell'applicazione di leggi severe e inesorabili; mentre oggi sotto il dominio di Francesco Giuseppe e di Radetzky l'arbitrio è sostituito alle leggi, e la spada è l'unico codice a cui sia rimasto un qualche valore.

Il *Corriere Italiano* (n. 104) s'appiglia per sostenere la sua tesi a cavilli permessi solo ai più tristi legulei; egli nega la legalità di diritto del domicilio, o per meglio dire della naturalizzazione sarda, perchè ottenuta *prima* dello svincolo dalla cittadinanza austriaca o *dopo* il 6 febbraio. Come prova queste asserzioni l'organo del signor Bach? Simili obbiezioni non sono che menzogne ed arti di malafede, da cui dovrebbe rifuggire un governo che si rispetta. E diffatti, crede forse che gli esuli non conoscano la legge del 1832 e tutte le sue prescrizioni, e conoscendole li stima forse così insensati di mettersi in una posizione extra-legale? Rifiuta poi la legalità di fatto, perchè alcuni giornali, secondo il suo avviso, sono pagati dall'emigrazione allo scopo di denigrare l'Austria.

Come possa infirmarsi la posizione fatta dalla sovrana patente del 1832 agli emigrati, perchè ammettendo per un momento ciò che non è, essi sostenessero un giornale avverso all'antico governo d'origine, non comprendiamo.

Ma anche qui a vece della ragione sta l'arbitrio, e il proclama di Radetzky è fatto per mettere in derisione tutte le prescrizioni di tutti i codici passati e presenti. L'*Opinione* ha, come al solito, l'onore di essere appuntata con quella buona fede che è proverbiale nelle regioni governative ed auliche. Noi non perderemo il nostro tempo a confutare tutto ciò che se ne racconta; le falsità si confutano da sè stesse.

CAMERA DEI DEPUTATI

Dal diciottesimo, si giunse quest'oggi sino all'approvazione dell'articolo novantesimo ottavo, senza che, ad onta di sì gran furia, mancassero le opportune discussioni su quegli argomenti che le meritavano, delle quali discussioni la prima ci parve singolarissima nel suo risultato. L'articolo 18 disponeva che l'annullazione delle decisioni del consiglio di leva fosse riservata al ministro della guerra. Si combattè questo articolo, essendo sconveniente che si lasciasse ad un solo individuo l'annullare i responsi di un corpo collegiale; e si conchiuse, assentendo quelli che avevano promossa l'obbiezione, col mantenere l'articolo, solo aggiungendo « sentito il parere della commissione superiore di leva. » Siccome però tale parere non obbliga in alcun modo il ministro, così si venne a lasciare intatta quella facoltà che si credeva esorbitante, ed anzi se la allargò maggiormente, perchè la volontà del ministro potrebbe, in un sol tratto, annullare la decisione del consiglio di leva, ancorchè fosse sostenuto dal parere della superiore commissione.

L'articolo novantesimo ottavo tratta della dispensa a favore dei chierici studenti teologia e delle corporazioni dedicate all'insegnamento del popolo. Qui cominciò una discussione ch'era giusto e naturale di attendersi.

Qualunque sia per essere la decisione della Camera su questo argomento, noi non esitiamo a dire che la ragione sta per gli onorevoli deputati Demarchi, Borella, Mellana, Bottone e Bastian, che hanno combattuta la eccezione che vuolsi fare a pro dei chierici. Gli onorevoli deputati Quaglia e Cavour Gustavo, che la sostennero, si limitarono a dire che una tale eccezione è un omaggio che si rende alla religione; ma veramente non sappiamo comprendere come l'esercizio di un dovere così nobile e così santo, quale è quello di dedicarsi alla difesa della patria, possa nuocere al rispetto della religione, e tanto meno lo sappiamo comprendere in adesso, che la memoria recente della guerra sostenuta, e le probabilità di ulteriori conflitti, pone in evidenza la sublime missione del soldato, che sacrifica il proprio sangue per una causa di un interesse sì grande ed universale.

Dal momento che il servire sotto le bandiere lo si riconosce come un'imposta, non vediamo perchè si deve permettere che una classe di cittadini si sottragga alla medesima con pregiudizio degli altri su cui, per tale eccezione, l'imposta deve più gravosamente ripartirsi. No, non havvi nè la ragione nè la convenienza in favore della dispensa. Nel nostro paese, è provato, che sonovi 10,000 sacerdoti più di quello che sono voluti da un largo e decoroso esercizio del culto; è provato che le finanze dello Stato sono danneggiate per i sussidi dovuti a questo clero esuberante; è provato che molti si danno alla carriera ecclesiastica, non perchè chiamati da quella vocazione che gioverebbe a renderli più rispettabili al popolo, perchè più devoti alla loro santa missione, ma solo appunto per isfuggire ad un obbligo a cui gli altri obbediscono. Perchè dunque si dovrà favorire, con una legge, un eccitamento a questo disordine economico e morale?

SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (1)

II.

Crediamo aver dimostrato in un precedente articolo che la commissione eletta dalla Camera per esaminare la legge proposta dal governo per la esecuzione provvisoria del Codice di procedura civile avea troppo largamente interpretato i suoi poteri, proponendo emendamenti ne'singoli articoli del nuovo Codice in quel modo che a lei sembrasse il migliore; ma che dovea invece restringere le conclusioni del suo rapporto intorno alla legge presentata dal ministero.

Ora supponiamo per contrario che i poteri della commissione non fossero limitati nè dalla natura e dallo scopo della proposta del ministero, nè dall'incarico a lei affidato dalla Camera. Non sarebbe anche vero in questa supposizione che la Camera, approvando in generale, secondo l'avviso della commissione, il sistema del nuovo Codice, dovrebbe astenersi da ogni minuto esame delle sue peculiari disposizioni? Se da un diverso pensiero fosse ella guidata, non potrebbe in nessun modo schivare che nel suo seno s'intraprendesse la discussione di ciascun articolo del Codice; il che importerebbe aver rigettato la legge proposta, ed inevitabilmente rimandare la esecuzione di essa ad un tempo indefinito.

Come invero si oserebbe muover querela, se il Senato, seguendo l'esempio della Camera elettiva, dopo aver esso pure nominato una commissione, discutesse poi similmente ad uno ad uno i mille e più articoli del nuovo Codice con tutti gli emendamenti che la sua commissione pensasse dovervi indurre?

Ognun vede che il Senato non vorrebbe sembrare in ciò meno zelante della Camera dei deputati, e può ognuno agevolmente comprendere che questa gara di zelo priverebbe ancora per lunghi anni il paese di un Codice di civile procedimento. Tutti intanto sono concordi a testificare quanto sia necessaria ed urgente la sua pubblicazione.

Non si può considerare senza rincrescimento come alcuni altri Stati d'Italia, assai meno felici del Piemonte, sieno già provveduti di questo Codice, che qui è ancora un desiderio; e come il suo difetto non solo conduce a perennare gli antichi abusi, che il nuovo regime mostra più insopportabili, ma isterilisce perfino la più importante istituzione degli odierni ordinamenti giudiziari.

Sa ognuno in effetto, come una delle principali attribuzioni della Corte di Cassazione sia quella di mantenere inviolata l'uniformità dei procedimenti giudiziarii e delle garanzie che servono a tutelarli. Ora siffatta attribuzione tornerà affatto vana finchè manchi un Codice di procedura, il quale annullando l'ammasso dei regolamenti di ciascun magistrato, reintegri quell'uguaglianza di forme che rivela la nazionalità del diritto e la parità civile dei cittadini.

Nè si obbietti che senza la partecipazione delle Camere alla discussione minuta di ciascun articolo, non si potrebbe affermare che il nuovo Codice avesse goduto dei vantaggi delle nuove instituzioni. Chiunque intende la verace importanza dell'ufficio parlamentare, sa persuadersi come talvolta esso torni più proficuo ancora, rimanendosi nei termini di una ingerenza indiretta. Può notarsi invero che se non fosse venuto meno il governo assoluto, il Piemonte avrebbe forse già avuto il nuovo Codice di procedura civile; ma esso sarebbe stato quale era uscito dalle mani della prima commissione. È dovuto al governo costituzionale, se una novella commissione potè ritoccarlo e migliorarlo. Pel voto del Senato fu sottoposto al parere di tutti i magistrati del regno. Fu beneficio del governo costituzionale il riesame di due sapienti giureconsulti a cui fu commesso di rivederlo, e le cure che con ogni zelo si credettero obbligati di spendere intorno ad esso i due ultimi ministri di giustizia per mettersi in grado di proporne la provvisoria adozione. Infine il voto autorevole del parlamento sarà pure solenne garentia della bontà del sistema generale seguito nel nuovo Codice. E se si aggiungerà che il ministero si limita a dimandare non più che un esperimento di questo nuovo Codice, pur tante volte riveduto e riesaminato, chi oserebbe trovare ancora pericolosa l'adesione, poche e deficienti le discussioni? Gli amici del governo rappresentativo la penseranno altrimenti. Non guari un giornale, poco tenero al certo delle nostre istituzioni, non tralasciava di dire ch'ei non comprendeva qual fosse il vantaggio del parlamento, se dovesse astenersi dalla discussione dei codici.

Ognuno comprese la maligna insinuazione. I nemici delle nostre libertà faranno ogni opera, perchè il nuovo Codice non sia votato, pronti a ritorcere contro il governo costituzionale le accuse ch'essi meritano, ed a gridare a piena gola che il nuovo ordinamento politico per impotenza inerente alle proprie forme non ha neppur potuto in cinque anni dotare il Piemonte di quello solo de'codici che mancava, e che il governo assoluto avea pure apparecchiato.

A fronte di simiglianti considerazioni noi amiamo di pensare che molti tra gli onorevoli rappresentanti della nazione, e gli stessi egregi membri della commissione troppo noti per la loro devozione al sistema costituzionale, sapranno guidarsi per via affatto opposta a quella consigliata da' voti e dalle insinuazioni de' suoi più mortali nemici. Se anche i poteri della commissione non si ravvisassero limitati dal mandato ad essa affidato, lo sarebbero dalla riverenza che ciascuno de' suoi membri professa alle nuove istituzioni. Importa al paese che sia provveduto di un Codice di procedura civile, ed importa anche maggiormente che sieno preservati i nuovi ordinamenti politici dal pericolo di un'accusa, che potrebbe forse a taluni parere fondata e gravissima.

(1) V. N. 134, colla nota ivi premessa.

CREDITO MARITTIMO. Le istituzioni di credito hanno preso negli ultimi anni uno sviluppo straordinario in Europa. Parrebbe che, cessata ogni causa di guerra o di lotte interne, la società riposi tranquilla e sicura dell'avvenire e non pensi che al lavoro, all'industria ed al traffico onde risarcire le perdite sofferte ne' passati trambusti.

Pure finora non è stato decretato il disarmamento generale degli eserciti, le quistioni più ardenti non furono risolte, i popoli attendono tuttavia l'esecuzione delle promesse loro fatte, o spiano l'occasione di farsi giustizia da sè, e nuove vertenze diplomatiche si aggiungono alle difficoltà che emersero dai moti del 48, per rendere l'avvenire più fosco ed incerto.

Ma il movimento impresso all'attività dell'uomo ed alle imprese industriali è se non altro, sintomo di fiducia e vale a rendere

meno disastrosa la situazione precaria di molti Stati. Perchè non si rallenti, era indispensabile che il credito lo soccoresse coi molteplici mezzi di cui dispone, e pel quale i capitali trovano impiego ed incremento.

La Francia vide sorgere in meno di tre anni grandi stabilimenti di credito allato alla Banca. Le casse di sconto per le azioni delle strade ferrate, pei librai e per l'industria, la società di credito mobiliare, la società di credito fondiario, sono istituzioni che conferiscono assai all'operosità delle manifatture ed alla estensione del commercio interno ed estero, sia per la facilità che porgono a ritrovare capitali, sia pel ribasso che promuovono nell'interesse di questi.

Ora a tali istituzioni veggiamo aggiungersene un'altra. È la *società generale di credito marittimo,* costituita col capitale di 50 milioni di franchi, diviso in centomila azioni di 500 fr. ciascuna. Essa ha un consiglio di sorveglianza presieduto dal senatore Lefebvre-Duruflé, dianzi ministro del commercio, un consiglio presieduto dal già ministro, sig. Dufaure e tre amministratori, fra cui notiamo il signor David, presidente dello stabilimento agrario di Sardegna, Vittorio Emanuele.

Lo scopo che la società si propone è di contribuire co'mezzi più efficaci allo sviluppo del commercio estero della Francia;

Di venire in aiuto alla marina mercantile con anticipazioni sopra armamenti e guarentigie mediante atti di naturalizzazione e di assicurazioni;

Di fare ogni sorta di atti di credito, di prestito o di anticipazioni sopra merci d'importazione e di esportazione, assicurate contro i rischi di mare.

Queste sono le operazioni, che saranno fatte dalla società, e non v'ha dubbio che tanto il commercio quanto la società stessa ne trarrà un grande profitto. Il commercio, perchè le sue relazioni co' paesi lontani saranno più sicure, ed i suoi interessi veranno meglio tutelati; la società, perchè gli impieghi de' suoi capitali si fanno con garanzia, e si rinnovano successivamente, secondo il congegno di siffatte istituzioni.

L'Inghilterra somministra da molti anni non pochi esempi di tali stabilimenti, e la società francese può quindi far tesoro dell'esperienza altrui. Costituita per ora in comandita, essa ha già presentata al governo una domanda per costituirsi in società anonima.

Prodotti delle Gabelle. Nello scorso mese di aprile le gabelle produssero nella Terraferma in confronto del mese corrispondente del 1852, quanto segue:

		1853	1852
Dogane . . .	L.	1,601,485	1,549,092
Sali	»	815,301	797,867
Tabacchi . . .	»	1,061,421	1,039,255
Polveri e piombi	»	45,967	55,506
Gabelle accensate	»	394,045	394,045
	L.	3,919,219	3,835,765

Paragonato il prodotto di aprile 1853 a quello dello stesso mese degli anni precedenti si ha un aumento di L. 83,454 sul 1852; di L. 521,247 sul 1851; di L. 50,952 sul 1850; di L. 434,738 sul 1849 e di L. 617,014 sul 1848.

Le dogane produssero in aprile

1848	L.	1,016,570
1849	»	1,307,029
1850	»	1,563,912
1851	»	1,193,254
1852	»	1,549,092
1853	»	1,601,485

Vi fu quindi aumento in confronto degli anni precedenti.

Riuniti i prodotti dei quattro primi mesi si ha un totale di L. 14,783,071 pel 1853, e di L. 15,118,155 pel 1852, ripartite come segue:

		1853	1852
Dogane . . .	L.	5,635,787	6,077,990
Sali	»	3,278,706	3,229,001
Tabacchi . .	»	4,110,445	4,022,975
Polveri e piombi	»	181,952	212,008
Gabelle accensate	»	1,576,181	1,576,181
Totale	L.	14,783,071	15,118,155

Verso il 1852 vi ha una diminuzione di L. 335,084 ed un aumento di L. 1,005,247 sul 1851; di L. 483,333 sul 1850; di L. 729,554 sul 1849 e di L. 896,417 sul 1848.

Le dogane produssero nel 1851 L. 4,966,074, nel 1850 L. 5,752,693; nel 1849 L. 5,351,907 e nel 1848 L. 4,369,046; per cui vi fu diminuzione di L. 442,203, rispetto al 1852, e di L. 116,906 rispetto al 1850; aumento di L. 669,713 rispetto al 1851; di L. 283,880 rispetto al 1849 e di L. 1,266,741 rispetto al 1848.

I diritti di marina di Terraferma produssero nel primo trimestre 1853 L. 83,239 contro L. 61,889 nel 1852.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Berna, 14 *maggio*. Il consiglio federale nella sua tornata d'ieri si è occupato degli affari del cantone di Friborgo. Il consiglio sembra molto dolente degli avvenimenti di quel cantone, siano essi d'origine radicale, o clericale.

Il partito clericale od oltramontano vuole ad ogni costo abbattere lo Stato costituzionale, e ad ogni istante ricorre ai più arditi attentati di sommossa per non lasciare pace al paese. Le autorità di quel cantone, per far fronte ad un tale stato, non si contengono nei limiti della costituzione, ed emanano decreti che difficilmente si possono ritenere compatibili con essa. Tali sembrano essere al consiglio federale l'instituzione di un consiglio di guerra quasi permanente e il nuovo decreto di un prestito forzato.

Il consigliere federale Druey fu spedito a Friborgo per mettersi in relazione con quel governo e proteggere i diritti costituzionali.

Nella medesima tornata il consigliere federale Ochsenbein ha fatto il rapporto, solito farsi ogni anno, sullo stato del personale e del materiale dei contingenti. In complesso egli dichiarò la piena sua soddisfazione per l'operato dei cantoni, ed il consiglio potè sufficientemente assicurarsi che la Svizzera, avvenga che vuolsi, non sarebbe colta alla sprovvista. Ma pur tuttavia rimarcansi alcune lacune, a provvedere sollecitamente alle quali i cantoni sono stati invitati.

— *Del* 18. Si legge nel *Bund*:

« La circostanza che studenti svizzeri si recano frequentemente a compiere i loro studii agli stabilimenti superiori d'istruzione in Francia, o vi chiedono i gradi di facoltà in base agli studii fatti nella loro patria, ha indotto il governo francese a manifestare il desiderio di avere più esatta cognizione dei rapporti degli istituti d'istruzione in Svizzera con quelli della Francia, e di essere in possesso della raccolta dei relativi programmi, onde rendere più facile agli studenti svizzeri l'accesso agli istituti francesi. Dietro una corrispondente comunicazione della legazione francese il consiglio federale ha invitati i cantoni a far conoscere le leggi organiche, regolamenti, programmi, ecc., di quegli istituti d'istruzione che possono essere considerati come preparatorii ai corsi superiori in Francia e come passaggio ai medesimi. »

FRANCIA

Parigi, 17 *maggio*. Il corpo legislativo ha votato nella seduta d'ieri il complesso di un progetto di legge sulle pensioni civili, di cui il governo avea modificato l'ultimo articolo nei seguenti termini:

« I funzionari ed impiegati che anteriormente non sopportavano ritenuta ed erano esenti dalle leggi e decreti del 22 agosto 1790 e 13 settembre 1806, sono ammessi a far valere la totalità dei loro servizi ammissibili per costituire il diritto alla pensione, tuttavia, questa pensione sarà ora accordata solamente pel tempo in cui questi funzionari furono soggetti alla ritenzione, e non è regolata che in ragione di 1|120 del trattamento medio per ogni anno di servizi civili; ma l'ammontare della pensione così fissata è aumentata di 1|30 per ciascuno degli anni liquidati; questa base eccezionale cessa quando il titolato si trova nelle condizioni richieste dall'articolo 5. »

Leggesi in una corrispondenza dell'*Emancipation Belge*:

« Vi ho parlato dell'opposizione della commissione incaricata di esaminare il progetto relativo ai *servigi eminenti* del maresciallo Ney. Quest'oggi gli uffizi del corpo legislativo accolsero colla stessa opposizione il progetto di legge pel ristabilimento della pena di morte in materia politica.

« Quattro uffizi sopra sette nominarono dei commissari apertamente ostili al progetto. Questi commissari sono i signori Arturo La Guerronière, Flavigny, il colonnello Réguis e Perret; un commissario è incerto, il signor André. Finalmente due commissari, Evaristo Bavoux e Severino Abbatucci approvarono il progetto senza restrizione. Il signor Abbatucci raccolse un solo voto di maggioranza contro Montalembert, avversario del progetto.

« L'opinione del signor La Guerronière in questo affare è conforme a' suoi precedenti. Quando era redattore della *Presse*, questo brillante scrittore ha pubblicato molti articoli contro la pena di morte.

Leggesi nel *Toulonnais*:

« Le nostre corrispondenze particolari, che sotto la data di Salamina ci annunziavano ultimamente che i diversi bastimenti componenti la flotta aveano mandato a terra dei marinai per innalzare un poligono, ci fanno ora sapere che la squadra ha ora terminato i suoi esercizi di tiro.

« Il risultato non potea essere migliore perchè l'aggiustatezza e la precisione del tiro furono tali che, sopra 2,000 colpi di cannone, è molto se dieci colpi fecero fallo.

« La fregata a vapore il *Goner*, che avea ricevuto ordine di congiungersi al vice-ammiraglio La-Susse, è ritornata a Smirne per trattenersi.

« La corvetta a vapore il *Catone*, che condusse a Costantinopoli il nostro ambasciatore La Cour, si è arenata nelle acque di Salamina; questo bastimento resterà unito alla squadra.

« Anche una fregata a vapore inglese ha gettato l'àncora nel porto di Salamina.

« La presenza dei nostri vascelli da guerra dà ora a questo porto l'aspetto il più imponente, e tutti i battelli inglesi e russi salutano la bandiera ammiraglia.

« Si è notato per altro, non senza qualche sorpresa, che la fregata americana, il *Cumberland*, giunta in vista di Salamina, non tirò un solo colpo di cannone onde scambiare i saluti di uso.

« Lo stato sanitario della squadra è eccellente; non sappiamo se i nostri vascelli si fermeranno ancora molto tempo nelle acque di Salamina. »

INGHILTERRA

Londra, 16 *maggio*. Sabbato mattina a otto ore cominciò la votazione per l'elezione di Maidstone. In quella che proclamavasi una maggioranza di 5 voti in favore del sig. Lee, i partigiani di questo candidato, la maggior parte ubbriachi, avendo udito che il partito opposto era più numeroso, si precipitarono, malgrado i constabili, nella sala dove sedeva il comitato di questo partito, per impedire a qualcheduno di votare.

A quattro ore la votazione fu chiusa: l'agitazione era estrema, e il *maire* dichiarò che egli non avrebbe proclamato il risultato ufficiale della elezione.

Secondo il comitato del signor Lee, la maggiorità in favore di questo candidato era di 13 voti, e al dire del comitato avversario, non era che di 4 voti. Il sig. Lee esortò i suoi partigiani a rispettare le leggi. La folla si è ritirata.

— Scrivesi da Portsmouth, il 16 maggio, al *Morning Post*:

« Ieri e quest'oggi a bordo dell'*Excellent* si fecero degli esperimenti di tiro contro il *York* che era stato condotto presso l'*Excellent* per vedere se il fuoco di questo vapore potea far saltare una gran quantità di bombe e di polvere che erano a bordo del *York*. Il risultato degli esperimenti fu l'esplosione di parecchie bombe, ma il *York* non è scoppiato. »

GERMANIA

Stoccarda, 15 *maggio* (Wurtemberg). La maggior parte dei fogli di Stoccarda recano terribili dettagli intorno all'inondazione avvenuta da Süssen sino ad Heibbonn, e particolarmente nel Filsthal. Gravi danni si verificarono a Reutlingen, Kirchheim, Rottenburg, Ludwigsburg, Tubinga, Caustatt. Molte persone perdettero la vita, essendo il disastro sopravvenuto di notte mentre tutti erano a letto. A Rechberghausen nel Filsthal si contano 40 morti. A Ebersbach vi perdettero 200 capi di bestiame.

SPAGNA

Madrid, 14 *maggio*. Il marchese di Viluma è nominato ambasciatore di S. M. cattolica presso l'imperatore dei francesi.

PORTOGALLO

Lisbona, 9 *maggio*. Fu posta la prima pietra della strada ferrata da Lisbona alla frontiera spagnuola in presenza della regina, e conformemente al programma pubblicato dal ministero dei lavori pubblici. La regina, appoggiata al braccio del re e accompagnata dai ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri, recatasi sul luogo, percosse la terra con una zappa d'argento. Il luogo scelto per la cerimonia è a due miglia da Lisbona, dal lato orientale della città, sopra un'altura dove è situata una casa di campagna.

La salute del conte Sa da Bandeira e del maresciallo Saldanha va migliorando.

AMERICA

Nuova York, 4 *maggio*. Il generale Pierce avrà in breve completato il personale diplomatico degli Stati Uniti durante la sua amministrazione. Il generale Dix è spedito in Francia in luogo del sig. Rives; il sig. Seymour, governatore dello Stato di Connectient, in Russia, e il generale Gadsden al Messico.

Ecco i dettagli che il *New York Herald* pubblica intorno a questi personaggi:

« Il generale John A. Dix, nato nel New-Hampshire, avrà ora cinquant'anni. Da principio egli servì in qualità di luogotenente nell'armata, ma divenne poscia segretario di Stato. Poco dopo fu nominato senatore, e d'allora in poi non esercitò più nessun'altra funzione pubblica.

« Il colonnello Seymour era colonnello del reggimento della Nuova Inghilterra nella guerra del Messico; e faceva parte della stessa brigata cui apparteneva il general Pierce. Prima di entrare nell'armata egli era stato eletto quattro volte governatore del Connectient ed era stato mandato al congresso da questo Stato.

« Il generale James Gadsden era aiutante di campo del generale Jackson nella guerra del 1812, e fu nominato aiutante generale dell'armata degli Stati Uniti sotto l'amministrazione del presidente Monroe. Dopo il ritorno del general Bernard in Francia il sig. Gadsden occupò il suo posto in qualità di brigadiere generale degli ingegneri degli Stati Uniti, posto che fu poco stante abolito per suo consiglio.

« Il sig. Gadsden è gran partigiano della schiavitù e fu quel desso che propose di stabilirla anche in California. »

STATI ITALIANI

STATI ROMANI

Roma. Oggi ci manca il *giornale di Roma*, ma la *Gazzetta di Venezia* e la *Bilancia* contengono due corrispondenze di Roma, con cui possiamo sopperire al giornale pontificio.

Nella corrispondenza del 10, inserita nella *Gazzetta di Venezia*, leggesi quanto segue:

« Sua santità si risolvette di ritornare alla sua residenza del Quirinale, ch'ella non aveva più abitata dopo il suo ritorno da Gaeta.

« Il soggiorno del Vaticano riusciva incomodo a S. S., perchè esposto al vento del Tevere, e per ciò appunto poco favorevole alla costituzione del sommo pontefice. Ei ritornerà al Quirinale per consiglio de'suoi medici. Ma prima, andrà a prendere l'aria ed i bagni di mare a porto d'Anzio, ove l'anno scorso egli si recò nel mese di settembre. S. S. andrà passare un mese o due nella villa Albani, farà i bagni marini, e finirà la sua villeggiatura a Castel Gandolfo.

« Quanto alla traslazione del suo soggiorno di inverno a Monte Cavallo, cioè al Quirinale, essa dimostra una certa fiducia nella *stabilità politica*. Il Quirinale non è sotto la protezione di nessuna forza militare. Così non è del Vaticano, congiunto, per una galleria, al forte S. Angelo: in caso di sommossa, il papa poteva, con tutta la sua corte, recarsi in quella fortezza inespugnabile. Oltracciò, il quartiere del Vaticano può facilmente essere presidiato anche contro tutta la città in rivolta, poichè basta guardare i tre ponti, che uniscono il Vaticano ed il Transtevere a Roma; e a ciò i pochi reggimenti del generale Allouveau di Montréal sono più che sufficienti. Tutta la guarnigione francese è anzi acquartierata sulla riva destra, ad eccezione d'un picchetto, appostato nel convento della Pillotta, per la guardia dell'ambasciatore dell'impero francese.

« Il papa, risolvendosi a trasferire il suo soggiorno al Quirinale, debb'essere dunque, lo ripetiamo, *rassicurato rispetto allo spirito democratico*. Nondimeno, le due polizie, quella del sig. Mangin e quella del cardinale Savelli, residenti tutte e due al *Buon Governo*, sequestrarono alcuni esemplari d'un proclama e d'una circolare, emanati dal comitato direttore; da quel medesimo comitato che, diciotto mesi fa, decretò l'annessione della Toscana alla repubblica romana!

« Le autorità francesi e romane non diedero, fino ad ora, grande importanza a tale scoperta. Il ministro della giustizia si limitò ad ordinare la traslazione nel forte di Pagliano di coloro, che saranno stati condannati in prima istanza.

La *Bilancia* contiene quanto segue:

« Nella basilica del Laterano si fece una scoperta assai spiacevole. Quelli, cui è nota la località, devono ricordarsi che il papa Martino V giace sepolto nella nave di mezzo. Dovendosi per motivi architettonici trasferire altrove il suo sepolcro, se ne fece la scoperta alla presenza del capitolo della chiesa laterana.

« A gran sorpresa di tutti, altro non si rinvenne che le ossa di Martino V; gli anelli, i calici d'argento e d'oro, la tiara tutta sparsa di diamanti, e molte altre cose preziose erano scomparse. Non erano 50 anni da che erasene fatta la verificazione. »

L'*Ostdeutsche Post* contiene una lettera da Roma, nella quale viene data una curiosa causa per la pronta abolizione della carta monetata. Il papa contribuì con due cedole di 100 scudi alle spese per la canonizzazione di Paolo di Santa Croce, fondatore dell'ordine dei Passionisti. I frati presero le cedole che furono loro mandate dal papa e andarono da un banchiere per farne il concambio, ma questi le dichiarò false. La cosa si fece conoscere a Pio IX, che dopo aver mandato 200 scudi effettivi ai frati, fece tosto chiamare il ministro delle finanze, Galli. In questa conferenza fu decisa definitivamente la sorte della carta monetata.

INTERNO

ATTI UFFICIALI

Legge sul riordinamento dell'imposta personale-mobiliaria.

(Continuazione, vedi il num. di ieri)

Capo 2. — *Delle esenzioni.*

Art. 18. Sono esenti dall'imposta personale:

1. Il Re e le persone della famiglia e del sangue reale;

2. I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, ed esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono.

3. Le donne maritate conviventi coi loro mariti:

4. Le persone di servizio aventi alloggio presso coloro dai quali sono salariate;

5. I braccianti ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, e quelli che sono riputati poveri.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE TASSE.

Art. 19. Ogni individuo soggetto all'imposta personale-mobiliaria, o che legittimamente la rappresenta, dovrà fare al verificatore del distretto, in cui è domiciliato, ed a quello del distretto, in cui tiene una casa, od alloggio a sua disposizione, le dichiarazioni in iscritto necessarie per la compilazione delle matricole e dei ruoli, nei modi e nei termini che verranno stabiliti in apposito regolamento. Coloro che non abitano nel medesimo comune del verificatore potranno spedire le loro dichiarazioni per iscritto al medesimo, valendosi dell'ufficio del sindaco.

In dicembre d'ogni anno debbono rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro che per cambiamento del domicilio, o per mutazione seguita nel valore locativo o nel numero dei famigli, di cui dispongono, vanno soggetti alla modificazione dell'imposta per l'annata successiva.

Chiunque nel corso dell'anno entri nell'uso o possesso di un alloggio, o prenda al suo servizio un famiglio, per cui diasi luogo allo stabilimento della tassa, deve dichiararlo entro venti giorni.

Art. 20. Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge o dal relativo regolamento, e l'infedeltà delle medesime, daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà

dell'imposta personale o mobiliaria, che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta.

Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre perderanno per tutta la successiva annata il diritto a quella diminuzione di imposta che potesse loro competere.

Art. 21. I locandieri, gli albergatori ed i locatori di camere ed abitazioni mobiliate, dovranno nella loro dichiarazione indicare eziandio il nome ed il prenome dei loro inquilini o sublocatori che siano soggetti alla tassa personale, ed in difetto saranno essi principalmente obbligati pel pagamento della medesima.

Art. 22. Le dichiarazioni possono farsi su carta libera e devono essere sottoscritte dal contribente.

Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti la medesima.

Art. 23. Le dichiarazioni per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati saranno corredate dai dichiaranti colle relative scritture originali di locazione, o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

In difetto di scrittura, il valore locativo sarà consegnato giusta le convenzioni verbali.

In mancanza di tale corredo, la dichiarazione si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Art. 24. Il verificatore esamina le dichiarazioni, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e forma la matricola dei contribuenti, iscrivendovi le tasse da ciascuno di essi dovute.

Art. 25. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico, con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro altri quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere.

Art. 26. Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolve in via amministrativa le insorte controversie, e trasmette al direttore stesso la matricola colle dette eccezioni corredate dalle emanate decisioni.

Il direttore nulla avendo ad eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola, ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima.

Nel caso di dissenso tra l'intendente ed il direttore, promuoverà questi le determinazioni dal ministero di finanze.

Art. 27. I ruoli dell'imposta saranno resi esecutorii dall'intendente e pubblicati.

Art. 28. Contro le risultanze dei ruoli saranno ammesse le riclamazioni in via di contenzioso amministrativo durante il perentorio termine di tre mesi da computarsi dal giorno della pubblicazione dei ruoli medesimi.

Tali riclamazioni non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo però il dritto di rimborso.

(Continua).

È pubblicata la legge in data 1° maggio, pel concorso dello Stato, delle provincie e dei municipii nelle spese da farsi nei porti dello Stato.

FATTI DIVERSI

Beneficienza. Ci scrivono da Busca, in data 25 maggio:

Lunedì 16 corrente le operaie addette al serico opificio del sig. Salomon Sinigaglia si recavano in N° di 180 alla chiesa per assistere alla messa. Che è? che non è? Si seppe che esse vi andarono per ringraziare il Signore della guarigione del loro padrone, che soffrì molto tempo grave e pericolosa malattia.

Il signor Sinigaglia si meritava questa dimostrazione di amore, perchè nella circostanza della sua guarigione diede nuove prove del suo spirito filantropico. Egli vestì e calzò a proprie spese 12 alunne della sua scuola infantile, le quali si distinsero per assiduità e progresso nel primo anno di tirocinio, e queste 12 alunne si vedevano infatti alla testa delle operaie, che precedute dal direttore dell' opificio si recarono alla chiesa.

Ritornate allo stabilimento, ove attendevale il Sinigaglia, questi le accomiatò, volendo che quel giorno fosse giorno di festa, epperò pagò loro il salario della giornata.

Nello stesso giorno il Sinigaglia si recò all'ospedale di carità, visitò ogni letto, ed alle parole di conforto aggiunse ad ogni infermo i suoi benefizi e prima di partirsene lasciò all'economo dell'ospedale una somma da distribuirsi a'malati, al loro uscire dal pio istituto.

Anche il ricevero de'figli poveri poverelli ed i cappuccini ricevettero da lui una sovvenzione di pane.

Questi esempi di carità e di tolleranza religiosa vanno ricordati perchè è a desiderare ne sia seguito l'esempio.

— Leggiamo nella *Gazzetta del Popolo* che il sig. Sinigaglia ha pure inviate L. 50 per l'emigrazione italiana.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Presidenza del presidente RATTAZZI.

Tornata del 20 maggio.

Apresi la seduta ad un'ora e mezzo colla lettura del verbale dell'antecedente tornata, non che del sunto di petizioni.

Ricci depone la relazione per autorizzazione di mutuo alla divisione di Annecy.

Si fa l'appello nominale, quindi alle due e mezzo approvasi il verbale.

Il presidente prega ancora una volta i deputati a venire all'ora prefissa.

Seguito della discussione sulla legge pel reclutamento dell'esercito.

La commissione per l'esame di questo progetto, è composta dei seguenti deputati: Generale Cossato, Bottone, generale Moffa di Lisio, generale Quaglia, gen. Durando, Jacquier, col. Petitti, relatore.

Siede sul banco del ministero, Lamarmora.

Petitti: La commissione credette che non fosse conveniente l'ammettere revisione delle decisioni dei consigli di leva, e solo che si potesse dar al governo facoltà di riparare nel caso di evidente lesione ed in via di grazia. Essa proporrebbe quindi come segue l'art. 18:

« Art. 18. È in facoltà del ministro di guerra di accordare un assoluto congedo agli inscritti assentati, quando i reclami di questi sieno fondati sulla legge. »

Botta: È sempre sconveniente che il ministro possa variare una decisione d' un consiglio di cinque membri. Io proporrei che si nominasse per decreto reale una commissione superiore di leva, composta di due consiglieri di Stato e due ufficiali superiori.

Petitti: Occorrendo leve straordinarie, in tempo di guerra, i riclami potrebbero essere tanto numerosi da incagliare le operazioni. Anche in Francia, i più eminenti giureconsulti si opposero a questa revisione.

Botta: Io non ammetto punto contradditorio. Il consiglio superiore provvederà, come avrebbe provveduto il sig. ministro. Solo è tolta la sconvenienza che questo solo possa cassare una sentenza collegiale.

Michelini: O fare inappellabili le sentenze dei consigli di leva, o stabilire un consiglio superiore. E crederei migliore il primo partito per non incagliare le operazioni in tempo di guerra.

Petitti: La commissione credette che si potesse conferire per legge al ministro quel potere discrezionale che egli esercita fin d'ora; del resto, piuttosto che alla revisione essa aderirebbe alla soppressione.

Quaglia: In qualunque modo bisogna pur concedere un ricorso a quello che si credesse leso dal consiglio di leva.

Lamarmora: Il ministro per giudicare dei riclami s'indirizzerebbe certo al consiglio di Stato, all' avvocato fiscale, od al congresso; di guerra ora d'altronde si tratta di aggravar nessuno.

Pinelli: Se non recar danno al terzo, si può però diminuire il contingente. Sarebbe meglio sopprimere l'articolo, piuttostochè dare questo arbitrio al ministero.

Arnulfi: Non tutti i consigli di leva avranno lo stesso sistema. Bisogna lasciar facoltà di richiamo per fatti contrarii. E per maggior facilità si potrebbe lasciar il provvedere al ministro, sentita quella commissione che propose il dep. Botta.

Botta dice di accettare l'emendamento *Arnulfi*.

Cavallini dice che nei consigli di leva hanno garanzia ed i cittadini ed il governo e non vedrebbe inconvenienti a che le loro decisioni fossero resi inappellabili. Propone quindi il seguente articolo:

« Le decisioni dei consigli di leva non saranno soggette a richiami. » (*Oh! oh! — Lanza*: Bravo avvocato!)

Petitti accetterebbe il rinvio alla commissione. Il rinvio è consentito.

« Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificanza ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi iscrivere sulla lista di leva del comune, in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione. (*Appr.*)

« Art. 20. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

« 1. I giovani il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti o figli di un espatriato o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

« 2. I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

« 3. I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

« 4. I giovani nati e domiciliati nel comune che siano privi di padre, madre e tutore;

« 5. I giovani residenti nel comune che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro iscrizione in altro comune;

« 6. I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

« 7. I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune;

« 8. Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

« Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all' estero e cadente nella leva, il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato. (*Appr.*)

« Art. 21. I giovani domiciliati nel comune, i quali, non potendo accertare con documenti autentici l'epoca della loro nascita, sono per opinione pubblica considerati di età, che li renda soggetti a far parte della leva, sono egualmenti soggetti all'iscrizione sulle liste, e così pure vi sono iscritti i giovani, che per età presunta si presentano spontanei all' iscrizione o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. (*Appr.*)

« Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello Stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti od informazioni.

« Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista. (*Appr.*)

« Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni, o per errori quali che siano. (*Appr.*)

« Art. 24. Il consiglio delegato esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o iscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami di cui nel precedente articolo 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie. (*Appr.*)

« Art. 25. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi. (*Appr.*)

« Art. 26. Gl'inscritti menzionati nell'art. 20 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta. (*Appr.*)

« Art. 27. Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'intendente sino a quello della verificazione definitiva. (*Appr.*)

« Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

« 1. Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'iscrizione ed assolti dai tribunali ordinari.

« 2. Gli ommessi in leve anteriori di cui all' art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommessione.

« 3. Gl'inscritti della leva precedente di cui all'art. 43. (*Appr.*)

« Art. 29. Si debbono aggiungere ugualmente e porre in capo di lista gl' inscritti di leve anteriori che a ragione di età o del loro numero d' estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente, e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

« 1. Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell' art. 94.

« 2. Dichiarati esenti, dispensati o riformati in leve anteriori e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall' art. 62.

« 3. Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi.

« 4. Dichiarati rivedibili dal consiglio di leva od in visita all' estero.

« 5. Inscritti di leve anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli articoli 60, 63, 79, 98.

« 6. Ommessi di leve anteriori che a tenore dell'art. 163 sono considerati rei d'essersi sottrati alla leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all' art. 164. (*Appr.*)

« Art. 30. L' intendente provvede affinchè il consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

« Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame difinitivo degli inscritti, e sia la riunione del contingente per l' assento;

« E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva. (*Appr.*)

« Art. 31. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva. (*Appr.*)

« Art. 32. L' intendente fa pubblicare in tutti i comuni della provincia l' ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l' ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva. (*Appr.*)

« Art. 33. Il commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento nel luogo, nel giorno, nell' ora stabiliti dal manifesto di cui all' art. 32, ed in pubblica adunanza alla verificazione delle liste di leva ed alla estrazione.

« Un uffiziale, od in mancanza, un maresciallo d' alloggio dei carabinieri reali assiste il commissario di leva in queste operazioni alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari di comunità, gl' inscritti od i loro rappresentanti.

« Art. 34. Il commissario di leva aggiunge sulle liste d'ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

« Cancella inoltre gl' inscritti marittimi che risultino nelle condizioni descritte nei due numeri dell'art. 10.

« Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge. (*Appr.*)

« Art. 35. Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal commissario di leva e dai sindaci e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi. (*Appr.*)

« Art. 36. Il commissario di leva compila quindi la lista d'estrazione del mandamento, e vi appone una numerazione progressiva. (*Appr.*)

« Art. 37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'art. 29, nell' ordine stabilito dall' art. 44, e sono perciò esclusi dall' estrazione. (*Appr.*)

« Art. 38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal commissario di leva, in vista del numero totale di esse.

Mezzena vorrebbe che si dicesse dover essere l'urna di vetro.

Petitti: E se l'urna di vetro si rompesse al momento dell'operazione, dovrà essere nulla l'estrazione? Questa è cosa di regolamento.

« Art. 39. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

« Gl' inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza l' estrazione è fatta da chi li rappresenta o dal sindaco.

Mantelli vorrebbe che la designazione dei comuni per l'estrazione a sorte avesse luogo prima del giorno dell'estrazione militare, onde venissero non tutti in una volta, ma l'uno dopo l'altro, con risparmio così di tempo.

Petitti dice che si terrà conto dell'osservazione nel regolamento. (*Lamarmora fa segni di assentimento.*)

Arnulfi: Bisognerebbe dare qualche spiegazione su chi potrà o non rappresentare.

Petitti: Nel regolamento sono nominati il padre, il tutore od il sindaco.

Lamarmora: Il tutore si potrebbe lasciarlo, perchè è un tempo in cui non vanno d'ordinario più d'accordo. (*Ilarità.*)

È approvato l'emendamento colla designazione di padre e sindaco.

« Art. 40. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell' inscritto estraente.

« Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte. (*Appr.*)

« Art. 41. Durante l'estrazione il commissario di leva si accerta della identità degli estraenti.

« Occorrendo equivoco nell' estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse. (*Appr.*)

« Art. 42. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'iscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale. (*Appr.*)

« Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

« E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell' urna si hanno per nulle.

« Terminata l' estrazione non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte. (*Appr.*)

« Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista, come designati in leve anteriori, sono posti nell' ordine della loro classe. (*Appr.*)

« Art. 45. Il commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d' estrazione. (*Appr.*)

« Art. 46. Terminata l' estrazione, il commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gl' inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all' estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all' operazione.

« Gl' inscritti vengono chiamati ad esame secondo l' ordine numerico dell' estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credano di avere a riforma, esenzione o dispensa.

« Questi diritti e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti sono menzionati sulla lista. (*Appr.*)

« Art. 47. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità evidente, come mancanza di un braccio, di una gamba, mostruosità di conformazione, o mancanza intiera della vista, e coloro altresì che siano affetti da paralisi o da altra grave infermità evidentemente insanabile, senza che occorra il giudicio di persone dell' arte.

« Nei casi dubbii, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli inscritti sono rimandati alla decisione del consiglio.

Demaria dice che si è troppo allargata la competenza del commissario di leva. La cecità e la sordità possono esser finte molto destramente. Un coscritto si lasciò gettare in un fiume, eppure ci vedeva. La paralisi può esser provocata. Le conformità apparenti di certi organi fece talora anche giudicare falsamente del sesso e fu qualche donna assentata al servizio militare (*ilarità*). Io proporrei così concepito questo articolo:

« Art 47. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persona dell' arte, dichiararsi evidentemente insa-

bili. Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità, che esimono dal servizio militare, da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

« Nei casi dubbi, ecc. »

Petitti osserva che l'articolo fu compilato dal consiglio superiore di sanità, e dice che la commissione, del resto, non ha difficoltà di aderire all'emendamento *Demarid*.

Questo è approvato.

« Art. 48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente articolo 47, sono rimandati all'esame del consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma. (*Appr.*)

« Art. 49. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione, affinchè il consiglio vi provveda in conformità della legge. (*Appr.*)

« Art. 50. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio gl'inscritti di statura inferiore a quella prevista dall'art. 78 e rimanda gl'inscritti della statura accennata nell'art. 81 al consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora in ragione del loro numero dovesse far parte del contingente.

« Art. 51. Le decisioni del commissario di leva alle quali ricusasse di aderire l'uffiziale dei carabinieri reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del consiglio di leva. (*Appr.*)

« Art 52. Immediatamente dopo l'esame degli inscritti di un mandamento, il commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto, e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento. (*Appr.*)

« Art. 53. Gl'inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al consiglio qualora abbiano riclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incombe, sia a coloro che furono rimandati alla decisione del consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma. (*Appr.*)

« Art. 54. Le amministrazioni delle città capiluogo di provincia provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessorii relativi per la riunione dei consigli di leva. (*Appr.*)

« Art. 55. Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali, nell'interesse dei loro amministrati, come pure tutti gl'inscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di riclamo o dritti ad esenzione, riforma o dispensa.

« Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in facoltà degli inscritti di farsi rappresentare. Il consiglio di leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare. (*Appr.*)

« Art. 56. All'aprirsi della prima seduta del consiglio, il commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento, corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

« Al consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del commissario di leva. (*Appr.*)

« Art. 57. Il consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gl'inscritti che ebbero l'ordine di presentarsi o si presentano spontaneamente per esporre domande o riclami. (*Appr.*

« Art. 58. Il consiglio procede dapprima all'esame degli inscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2.

« Nei casi di riforma procede all'esame personale degli inscritti in presenza del sindaco, per mezzo dei medici o chirurghi chiamati alla seduta.

« I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un inscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, il consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni completive. (*Appr.*)

« Art. 59. Tutti gli altri inscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione. (*Appr.*)

« Art. 60. Gl'inscritti designati che, per qualsiasi motivo, non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che negli anni successivi il consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve. (*Appr.*)

« Art. 61. Sono senza più designati i giovani sottrattisi all'iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall'art. 164 la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli art. 163 e 168. (*Appr.*)

« Art. 62. Gl'inscritti che siano cancellati dalle liste di leva riformati o esentati definitivamente o dispensati non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le riforme, od esenzioni ottenute con falsi documenti o infedeli o per corruzione, o per il reato definito all'art. 168. (*Appr.*)

« Art. 63. Allora quando inscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione, porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di dritti civili o di figliazione, in questo caso si sospenderà ogni decisione a loro riguardo fino all'emanazione del giudizio.

« Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni completive della leva in corso, i riclamanti sono suppliti con ulteriori designazioni, ed occorrendo, mandati inscrivere in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del profferto giudizio. (*Appr.*)

« Art. 64. Le quistioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal tribunale della provincia in cui siede il consiglio di leva che ha fatto la decisione dell'inscritto, in contradditorio dell'intendente della provincia, salvo rispettivamente l'appello; e salvo pure il ricorso in cassazione della sentenza pronunciata in grado d'appello. L'intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato. (*Appr.*)

« Art. 65. I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente, computano sul contingente della leva in corso. (*Appr.*)

« Art. 66. Il consiglio di leva, compito l'esame degli inscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente. (*Appr.*)

« Art. 67. La lista di designazione compilata a termini del precedente art. 66 è dal consiglio presa ad esame in altra seduta nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

« Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gl'inscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni completive, od alla prima ventura leva.

« Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della legge.

« Art. 68. Gl'inscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero, ed i surrogati, sono sottoposti all'assenso dopo questa seduta. (*Appr.*)

L'art. 69 è sospeso.

« Art. 70. Gli assoldati anziani, e gli assoldati, i surrogati ordinari, e i designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« L'inscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione. (*Appr.*)

« Art. 71. Tutti i rimanenti inscritti, designati pel contingente, sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione. (*Appr.*)

« Art. 72. Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incumbenze che gli sono affidate, secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione. (*Appr.*)

« Art. 73. Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capo-luogo della provincia nel giorno che verrà indicato dal ministro della guerra per essere diretti a destinazione.

« Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente sono dichiarati disertori. (*Appr.*)

« Art. 74. Il consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e, fornito che abbia l'intiero contingente, chiude le liste dei designati, e compila l'elenco degli inscritti rimandati alla prima ventura leva. (*Appr.*)

« Art. 75. Sulla proposta dei presidenti dei consigli il ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli, e l'annullazione dell'assento, di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi inscritti, o siano designati per scambio di numero o come surrogati. (*Appr.*)

« Art. 76. Qualora in qualche provincia non siasi potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva, l'intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga.

« Art. 77. Terminate tutte le operazioni di leva ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gli intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste d'estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la provincia non abbia potuto somministrare l'intiero contingente che le fu assegnato secondo l'art. 8, a meno però che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria. (*Appr.*)

« Art. 78. Sono riformati gli inscritti che per infermità o per fisici ed intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e 54 centimetri.

« Art. 79. Gl'inscritti designati che risultano di debole costituzione, od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva alla quale epoca, risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati. (*Appr.*)

« Art. 80. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare. (*Appr.*)

« Art. 81. Gl'inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e 54 centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri 56, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal consiglio. (*Appr.*)

« Art. 82. Gl'inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'intendente tra l'epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del consiglio, possono essere autorizzati dal ministro della guerra a far valere i loro dritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regi consolati più vicini.

Zirio vorrebbe ridotta a metà la distanza. Molti dalla Liguria e dal Piemonte emigrano nella Francia meridionale. Sarebbe per queste famiglie troppo oneroso costringerle a spese di viaggio.

Petitti si oppone, dicendo che la maggior cautela perchè le operazioni della leva seguano debitamente è la presenza degl'interessati.

Zirio: Non avete dunque abbastanza fiducia nei nostri agenti all'estero.

Mellana: Per aver fiducia negli intendenti, avremmo allora dovuto far senza dei due consiglieri provinciali.

Zirio desiste.

(*Il resto a domani*)

NOTIZIE DEL MATTINO

Milano, 19 maggio. Il maresciallo Radetzky ha ieri trasferita la sua dimora alla villa reale di Monza per passarvi i mesi d'estate. Oggi vi arriva pure il conte di Rechberg.

AFFARI D'ORIENTE

Parigi, 18 *maggio*. Riportiamo per intero l'articolo del *Moniteur*, un sunto del quale ci venne già comunicato per dispaccio elettrico.

« Nel momento in cui il principe Menzikoff recavasi a Costantinopoli, nella qualità di ambasciatore straordinario di S. M. l'imperatore delle Russie, si potè temere che uno degli effetti della sua missione fosse quello di annullare in parte le concessioni ottenute dal sig. La Valette a profitto dei padri Latini di Terra Santa nel corrente anno 1852. Si rammenta che, dietro la dimanda della legazione di Francia, il governo di S. A. aveva acconsentito di restituire al patriarca di Gerusalemme, delegato dalla Santa Sede, la chiave della gran porta della chiesa di Betlemme; di ordinare il ricollocamento, nella grotta della Natività, di una stella ornata d'un'iscrizione latina, la quale era scomparsa nel 1847; e finalmente di accordare alla comunione cattolica il diritto di celebrare il suo culto in un santuario venerato, la chiesa, cioè, detta della tomba della Vergine.

« Il governo di S. M. I. non poteva acconsentire che alcuno di questi vantaggi fosse ritirato ai Latini. Il gabinetto di Pietroburgo, del resto, trasmise ben tosto al gabinetto delle Tuileries l'assicurazione che le sue intenzioni non miravano a costringere la Porta a rinvenire sulle concessioni che ci erano state fatte.

« Le ultime notizie di Costantinopoli recate dall'*aviso* a vapore il *Chaptal*, in data del 7 maggio, ci permettono d'affermare che il mantenimento dello *status quo* a Gerusalemme, riclamato dal principe Menzikoff non implica, nello stato di possesso dei Latini, alcuna modificazione suscettibile d'intaccare l'accomodamento convenuto col sig. marchese de La Valette. È questo per noi il punto essenziale, quello che non poteva essere, da parte nostra, l'oggetto di alcuna transazione. Quanto ai nostri trattati antichi colla Turchia, nessun atto diplomatico, nessuna risoluzione della Porta non saprebbe invalidarli senza il consenso della Francia.

« Il sig. principe Menzikoff dimanda ancora al divano la conclusione d'un trattato che porrebbe, sotto la garanzia della Russia, i diritti e le immunità della chiesa e del clero greco. Una tale quistione, compiutamente diversa da quella dei Luoghi Santi, tocca ad interessi di cui la Turchia deve prima, d'ogni altro, apprezzare il valore. Se dessa conducesse qualche complicazione, essa diverrebbe una quistione di politica europea, nella quale la Francia troverebbesi impegnata allo stesso titolo che le altre potenze segnatarie del trattato del 13 luglio 1841. »

— Le altre corrispondenze giunte collo stesso mezzo non recano maggiori notizie.

— Leggesi nella *Patrie*:

« Un dispaccio di Malta del 12 annuncia che la squadra inglese era sempre all'àncora. Tutti i bastimenti che la compongono erano stati ritenuti in porto dall'ammiraglio, che aveva in quel punto ricevuti dispacci da Londra e da Costantinopoli.

—Lettere di Smirne 11 corr., giunte a Genova per via di Trieste, recano queste importanti notizie, posteriori a quelle dei giornali, e spieganti le ambagi dell'ultimo dispaccio telegrafico.

» Si sperava che la questione orientale fosse finita o quasi, ma ecco ad un tratto il vapore di questa mattina ci reca da Costantinopoli nuove e più importanti complicazioni.

« L'ambasciatore russo avrebbe presentato un *ultimatum* alla Porta, termine 24 ore alla risposta, che egli aspetterebbe ritirato a *Boiutari*. Il governo turco pare non voglia cedere.

« L'ambasciatore austriaco avrebbe offerto la mediazione dell'Austria, rifiutata dalla Porta, che riclama l'assistenza di Francia e d'Inghilterra. Gli ambasciatori di queste due potenze avrebbero immediatamente spedito un vapore ciascuna per chiamare la rispettiva flotta, cioè l'inglese a Malta e la francese in Grecia.

« Un vapore sarebbe egualmente partito per Trieste con un generale russo. Il sinodo greco di Costantinopoli si sarebbe riunito subito (poichè pare appunto che si trattasse nell'*ultimatum* di Menzikoff la questione del patriarcato greco) e avrebbe dichiarato essere contento dei suoi rapporti col governo locale, senza aver bisogno d'altra assistenza dalla Russia. Questo fatto è importante e poco previsto.

« Siamo di bel nuovo in agitazione, non vedendo come possano finire le cose. Sarebbe desiderabile che Inghilterra e Francia agissero energicamente una volta ed accordo per far cessare questo stato d'incertezza che può da un momento all'altro motivare una conflagrazione generale. »

(*Corr. Merc.*)

Trieste, 17 *maggio*. La *Triester Zeitung* reca in un suo poscritto le seguenti notizie, una delle quali concorda con quelle già da noi pubblicate ieri:

« Dicesi che verrà composta una commissione delle tre potenze protettrici della Grecia e della Turchia per risolvere la vertenza tra quei due paesi riguardo i confini.

« È voce che la squadra francese sia stata chiamata da Malta a Smirne.

« Il principe Menzikoff significò alla Porta che egli esige entro 8 giorni una decisione delle sue richieste; altrimenti lascierebbe Costantinopoli in un coll'ambasciata. La Porta si rivolse ai signori Stratford e de La Cour, i quali tennero conferenze fino a notte inoltrata, in seguito a che il naviglio di stazione il *Chaptal* partì l'8, verso la mezzanotte, per Marsiglia.

« L'11 corr. la tranquillità era stata ristabilita a Smirne; però vi regna sempre inquietudine. Anche a Calcide e ad Iconium ebbero luogo scene sanguinose fra i turchi e i cristiani.

« Continuano le incursioni di masnadieri dai confini della Turchia in Grecia. »

Per la via telegrafica non abbiamo che il dispaccio della

Borsa di Parigi 20 maggio.

	In contanti	In liquidazione
Fondi francesi		
3 p. 0/0	81 20	81 25
4 1/2 p. 0/0	103 70	
1853 3 p. 0/0	68 50	
Fondi piemontesi		
1849 5 p. 0/0	99 50	

G. ROMBALDO *Gerente*.

CAMERA D'AGRICOLTURA E COMMERCIO

BORSA DI COMMERCIO — Bollettino ufficiale *dei corsi accertati dagli agenti di cambio.*

Corso autentico - 20 maggio 1853

Fondi pubblici

1848 5 0/0 1 marzo—Contr. del giorno preced. dopo la borsa in liq. 98 p. 31 maggio

1851 » 1 dic. — Contr. del giorno preced. dopo la borsa in cont. 99 25 99

Fondi privati

Az. Banca naz. 1 genn.-Contr. del giorno prec. dopo la borsa in cont. 1365

Contr. della matt. in cont. 1367 1370

Id. in liquid. 1367 50 p. 30 maggio

Ferrovia di Cuneo 1 genn.—Contr. del giorno prec. dopo la borsa in cont. 620 612 612 50, 615

Id. in liquid. 629 50, 625 p. 25 giugno, 630 p. 30 id., 625 630 p. 31 maggio, 624 625 629 50 p. 30 id.

Contr. della matt. in cont. 630 627

Id. in liq. 630 p. 28 maggio, 630 p. 30 id., 635 p. 30 giugno

Cambi

	Per brevi scad.	Per 3 mesi
Augusta	252 1/4	251 3/4
Francoforte sul Meno	210	
Lione	99 75	99 20
Londra	25 05	24 95
Milano		
Parigi	99 75	99 20
Torino *sconto*	4 0/0	
Genova *sconto*	4 0/0	

Monete contro argento (*)

Oro	Compra	Vendita
Doppia da 20 L.	20 08	20 11
— di Savoia	28 76	28 80
— di Genova	79 50	79 63
Sovrana nuova	35 16	35 25
— vecchia	34 97	35 05
Eroso-misto		
Perdita	2 30 0/00	

(*) *I biglietti si cambiano al pari alla Banca.*

ALBERGO E TRATTORIA

DELLA ZECCA

AMPLIATO E RIMODERNATO

(1300) *DI LORENZO ROSSO* P.-17-2

Via Porta Nuova, rimpetto allo scalo della strada ferrata; con vari alloggi arredati di nuovo, e squisita cucina. Torino.

Si desidera di prendere in affitto una Casa di campagna con annessovi rustico, prati e campi, nei dintorni di Torino.

Indirizzare le lettere al signor F. Fiore, ferme in posta, Torino. - P. 22 -

Tip. C. CARBONE.